PROPOSTA DI LEGGE recante: "Autorizzazione all'acquisizione di azioni di SACAL S.p.A. da parte della società Fincalabra S.p.A. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 9/2007.".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta legislativa mira a rendere operante la possibilità che Fincalabra S.p.A., Società della Regione Calabria possa acquisire, nei limiti delle risorse disponibili, le azioni della Società aeroportuale calabrese S.p.A. (SACAL S.p.A.) detenute dai soci privati.

Tale intervento si rende necessario al fine di scongiurare gravi e più pesanti conseguenze per l'intero sistema aeroportuale calabrese.

Il testo si compone di sei articoli:

- l'art. 1 detta la finalità della proposta di legge;
- l'art. 2 definisce il campo d'applicazione della norma;
- 1'art. 3 modifica l'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9;
- l'art. 4 disciplina la tempistica entro la quale Fincalabra è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche statutarie;
- l'art. 5 prevede la norma finanziaria e comunque il principio che dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- l'art. 6 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di 15 giorni (vacatio legis).

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge ha natura ordinamentale o comunque si muove all'intero delle somme disponibili già nel bilancio generale della Regione Calabria e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "Autorizzazione all'acquisizione di azioni di SACAL S.p.A. da parte della società Fincalabra S.p.A. Modifiche all'articolo 3 della l.r.".

ari	:
	arı:

	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
Art.1	Detta la finalità della proposta di			
	legge;	I o C	A o P	0
Art. 2	Definisce il campo d'applicazione della norma;			0
Art. 3	Modifica l'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9;			0
Art 4	Disciplina la tempistica entro la quale			0
	Fincalabra S.p.A. è autorizzata ad			

	apportare le necessarie modifiche statutarie;		
Art. 5	Prevede la norma finanziaria e comunque il principio che dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale		0
Art. 6	Dispone l'entrata in vigore anticipata delle legge.		0

Proposta di legge: Autorizzazione all'acquisizione di azioni di SACAL S.p.A. da parte della società Fincalabra S.p.A. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 9/2007.

Art. 1

(Autorizzazione all'acquisizione di azioni di SACAL S.p.A.)

1. Considerata la rilevanza strategica per la Regione Calabria del servizio di interesse generale erogato dalla società SACAL S.p.A., gestore degli aeroporti calabresi, Fincalabra S.p.A., società in *house providing* della Regione Calabria, è autorizzata ad acquisire, nei limiti delle risorse disponibili, le azioni della predetta Società aeroportuale calabrese S.p.A. (SACAL S.p.A.) detenute dai soci privati.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. L'articolo 1 detta disposizioni a carattere speciale, anche in deroga a leggi regionali con essa incompatibili.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)

- 1. L'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007), è così modificato:
- a) Dopo il comma 3 inserito il seguente:
 - <<3-bis. La società di cui al comma 1 assicura, altresì, il rafforzamento della capacità istituzionale degli Enti locali attraverso il supporto operativo nella programmazione e progettazione tecnica ed economico-finanziaria per l'attuazione di programmi volti allo sviluppo dei territori.>>>;
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
 - <<5. Fincalabra S.P.A., nelle materie di competenza regionale, può assumere partecipazioni finanziarie e strumentali di carattere strategico nell'ambito di servizi di interesse generale finalizzati allo sviluppo socio economico del territorio.>>;
- c) nel comma 5-bis, le parole << lettera b),>> sono soppresse;
- d) i commi 5-ter, 5-quater e 5-quinques sono abrogati.

Art. 4

(Modifiche statutarie)

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, Fincalabra S.p.A. adegua il proprio statuto alle presenti disposizioni.

(Norma finanziaria)

- 1. Per far fronte agli oneri finanziari di cui all'articolo 1, Fincalabra S.p.A. è autorizzata a provvedere, senza necessità di ulteriori provvedimenti, con le risorse del "Fondo Exit Strategy Fuif", dalla stessa gestito e finalizzato a sostenere strategie di sviluppo e di investimento di imprese a capitale misto pubblico e privato che operano nei settori strategici della Regione Calabria.
- 2. Dall'attuazione della presente legge non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

F.to Pierluigi Caputo